



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, PANIZZA e FORNARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2013

Modifiche all’articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di divieto di *interlocking*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, in un contesto di attenzione ai legami che intercorrono tra diverse società in ragione della comunanza di taluni esponenti aziendali, il divieto in capo ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, nonché per i funzionari di vertice delle imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, un divieto generale di «assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti».

Tale divieto è finalizzato a migliorare la concorrenza tra le imprese operanti nel settore assicurativo, finanziario e creditizio nella convinzione che la sovrapposizione di cariche possa determinare effetti distorsivi sulla concorrenza e incidere sulla stabilità e reputazione del sistema in termini di:

- a) acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato e dei concorrenti;
- b) accesso privilegiato alle risorse;
- c) influenza sull'altrui attività aziendale.

Pur condividendo i principi ispiratori della norma citata si ritiene che l'applicabilità del divieto di *interlocking* di cui all'articolo 36 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non possa prescindere da una valutazione critica del contesto storico e fattuale e dei legami che intercorrono tra le imprese di volta in volta interessate; legami che non si esauriscono necessariamente nei rapporti di «gruppo» o, più in generale, di natura «partecipativa» tali da fondare il controllo di un'impresa su un'altra.

In tale quadro di attenzione ai «collegamenti» tra imprese, diversi da quelli di controllo e di gruppo, si inseriscono le osservazioni formulate da Banca d'Italia, Consob ed Isvap nel documento congiunto denominato: «Criteri per l'applicazione dell'articolo 36 del decreto-legge "Salva Italia" (cd divieto di *interlocking*)» del 20 aprile 2012, ove è chiaramente esclusa - fermo il rispetto delle condizioni ivi indicate - l'applicabilità del divieto di *interlocking* per le cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

In tale contesto assumono particolare rilevanza i rapporti associativi e di integrazione che legano le società bancarie, assicurative, finanziarie e strumentali appartenenti al sistema cooperativo, che prevalgono sulle relazioni meramente partecipative (posto che le percentuali di partecipazione possono anche essere di ridotta o addirittura minima entità) e che, sono comunque idonei ad escludere qualsivoglia profilo di concorrenzialità tra le stesse.

L'impianto organizzativo del Credito cooperativo prevede storicamente e statutariamente la presenza negli organi di governo dei gruppi bancari e delle società di servizio del sistema di esponenti delle banche di credito cooperativo - casse rurali (BCC-CR) socie, le quali fruiscono, in qualità di clienti, dei servizi e dei prodotti delle società stesse.

I diversi gruppi bancari e le società di servizio e di prodotto sono stati costituiti dal sistema con l'esclusivo scopo, statutariamente sancito, di rafforzare ed integrare l'at-

tività delle BCC-CR realizzando il principio della sussidiarietà in una logica consortile.

Nel concreto le diverse società di servizio costituite dalle BCC-CR svolgono attività che per complessità e specializzazione sono precluse o risulterebbero economicamente non realizzabili dalle singole BCC-CR. Tale meccanismo sussidiario svolto dalle strutture centrali di settore sviluppa un'a-

zione che permette di accrescere la capacità competitiva delle BCC-CR a beneficio del mercato e della clientela. In base a quanto sopra, analizzate le aree di potenziale concorrenzialità che pure non incidono sullo spirito di comunanza e integrazione che muove il sistema cooperativo, il presente disegno di legge intende aggiungere tre commi all'articolo 36 del citato decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma *2-ter*, sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

2-quinquies. Il divieto di cui al comma 1 non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e quelle detenute nelle società:

a) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;

b) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengono la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitano, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) nelle quali le società di cui alla lettera b) detengono, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitano direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 1 non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo disciplinati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 codice civile».

